REGOLAMENTO (CEE) N. 2143/86 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1986

che prevede misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la situazione attuale e prevedibile dell'approvvigionamento del mercato comunitario dell'olio d'oliva rende opportuna l'adozione immediata di talune misure intese a favorire lo smercio a breve termine di un adeguato quantitativo di olio d'oliva originario della Tunisia; che queste misure sono intese ad evitare una concentrazione delle importazioni di detto prodotto durante il periodo che precede quello della sua produzione nella Comunità, concentrazione che sarebbe contraria ad una gestione adeguata di questo mercato; che, conformemente agli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione del 1985, queste misure non si applicano alla Spagna e al Portogallo;

considerando che pertanto è necessario prevedere le norme generali per il rilascio dei titoli d'importazione, per garantire l'uguaglianza dell'accesso degli importatori di olio d'oliva a tale contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'importazione di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, delle sottovoci 15.07 AI a) e b) della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, viene riscosso un prelievo speciale di 28 ECU/100 kg.

2. Il prelievo di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo di due mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento ad un quantitativo massimo di 20 000 t di olio d'oliva.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del prelievo speciale previsto dal presente regolamento, gli importatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo di importazione.

La domanda deve essere accompagnata da una copia del contratto d'acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

2. Le domande di titolo d'importazione devono essere presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Ogni mercoledì gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande di titolo ricevute.

3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domanda di titolo d'importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli sino all'esaurimento del contingente; in caso di rischio di esaurimento del contingente essa autorizza gli Stati membri a rilasciarne proporzionalmente al quantitativo disponibile.

Articolo 3

Possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, modalità d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAWSON

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.